## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A**

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 giugno 2023;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 32, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

#### ha deliberato

di modificare l'art. 32, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

### PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

## REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 <u>Gli organici dei Campionati</u>	Art. 32 Gli organici dei Campionati
1. II diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F	1. INVARIATO
2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e dei Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.	2. INVARIATO
3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.	3. INVARIATO
4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I.	4. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati Nazionali sono impugnabili innanzi alla sezione disciplinare del Tribunale Federale a livello Nazionale. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati organizzati in ambito territoriale sono impugnabili innanzi al

	competente Tribunale Federale a livello territoriale.
5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie C Femminile è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.	5. INVARIATO
6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.	6. INVARIATO
7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C	7. INVARIATO
8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile.	8. INVARIATO